

STATUTO - REGOLAMENTO

Art. 1 Definizione

E' costituita l'Associazione Sindacale dei Medici Dirigenti denominata Universo Sanità Sindacato Medici Ospedalieri (U.S.S.M.O.).

Art. 2 Sede

La sede legale dell'Associazione coincide con la sede nazionale ed è a Bari.

Art. 3 Scopo dell'Associazione

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

L'Associazione rappresenta i Dirigenti Medici in servizio qualunque sia la natura del rapporto ed il datore di lavoro a vantaggio del quale svolgono l'attività professionale.

L'Associazione promuove ogni iniziativa e azione sindacale atta a valorizzare e tutelare l'attività lavorativa dell'iscritto, la corretta applicazione delle norme contrattuali, anche fornendo assistenza e tutela dei propri Iscritti nel quadro di rivendicazioni giuridico-normative ed economiche.

Può stipulare, nel rispetto delle norme che regolano la rappresentatività, accordi e contratti.

Può dotarsi di mezzi ufficiali di divulgazione di stampa o comunicazione di altro genere.

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie, può sviluppare ogni più opportuna iniziativa e, in particolare, può dare vita, partecipare o aderire ad altre Associazioni sindacali del settore, ad Organismi di coordinamento sovra associativo, ovvero promuovere la costituzione e l'adesione ad aggregazioni di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere purché aventi finalità non contrastanti con quelle del presente Statuto.

Art. 4 Struttura

L'Associazione opera con modello federativo regionale.

Tutte le strutture regionali federate contribuiscono a formare la Federazione Nazionale.

L'Associazione è composta da Organi Direttivi Nazionali e Organi Direttivi Periferici, a loro volta divisi in Regionali e Provinciali.

Art. 5 Organi Direttivi Nazionali

Sono Organi Direttivi Nazionali:

L'Assemblea Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Segretario Nazionale, il Vicesegretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale, Il Collegio dei Proibiviri, a carattere nazionale.

Assemblea Nazionale

E' il massimo organo nazionale deliberante.

E' convocata, nelle forme di legge, dal Segretario Nazionale che la presiede e ne stabilisce anche l'ordine del giorno dei lavori.

La convocazione deve essere inviata almeno trenta giorni prima della data fissata.

Si riunisce annualmente

Approva i bilanci nazionali preventivo e consuntivo.

Dibatte e stabilisce le linee politiche dell'Associazione su tutti i campi di attività e rappresentatività.

È composta dalla Segreteria Nazionale, dai Segretari Regionali, dai Segretari Provinciali e dai Delegati Nazionali in misura di uno ogni 200 Iscritti per regione ed eletti durante l'Assemblea Regionale.

E' regolarmente costituita con il 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto.

Delibera a maggioranza semplice della metà più uno dei votanti.

Dura in carica 4 anni ed i Componenti sono rieleggibili.

Elezioni:

Ogni 4 anni, al termine dell'Assemblea Nazionale, si svolge il Congresso Nazionale che procede all'elezione del Segretario Nazionale, dei 10 Consiglieri Nazionali componenti la Segreteria Nazionale, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale e di quello dei Probiviri.

Ogni Iscritto, in regola con le quota associativa sindacale, può essere eletto alle varie cariche.

I candidati possono raggrupparsi in liste, ma il voto deve essere nominativo.

Sono eletti i più suffragati e, a parità di voti, è titolo preferenziale la più lunga iscrizione ininterrotta al Sindacato e, in caso di ulteriore parità, l'età anagrafica maggiore.

Per l'espletamento delle attività elettorali, il Congresso Nazionale elegge:

L' Ufficio di Presidenza del Congresso, composto da 2 membri da affiancare al Segretario Nazionale del Sindacato.

La Commissione elettorale, composta da 6 membri.

L'Ufficio di Presidenza, assieme alla Commissione Elettorale, dirige le operazioni elettorali secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.

Le elezioni sono valide con un quorum del 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto.

La Segreteria Nazionale

È l'organo esecutivo nazionale dell'Associazione.

E' composto dal Segretario Nazionale, dal Vicesegretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da 8 Consiglieri Nazionali eletti, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, nel corso del Congresso Nazionale.

Nomina nel suo ambito, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, il Vicesegretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale, entro sette giorni dalla elezione in Congresso.

E' convocata e presieduta dal Segretario Nazionale che ne dispone l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data fissata.

E' prevista, in casi particolari, la convocazione d'urgenza con preavviso di ventiquattro ore, anche attraverso e-mail, fax o fonogramma.

E' validamente costituita se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del Segretario.

Predisporre annualmente i bilanci, preventivo e consuntivo, da portare all'Assemblea Nazionale per l'approvazione.

Dispone l'entità della quota associativa sindacale mensile.

Dura in carica 4 anni e tutti i Componenti sono rieleggibili.

Segretario Nazionale

Ha la rappresentanza legale e giuridica dell'Associazione e partecipa per essa a tutte le riunioni e contrattazioni sindacali nazionali

È garante dello Statuto e vigila sulla sua puntuale applicazione.

Convoca e presiede l'Assemblea Nazionale ed il Congresso Nazionale.

Agisce come previsto all'art. 10

E' nominato, normalmente, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dal Congresso Nazionale.

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Vicesegretario Nazionale

Sostituisce nelle sue funzioni il Segretario Nazionale in caso di impedimento.

E' nominato, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, dalla Segreteria Nazionale

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è responsabile del patrimonio nazionale dell'Associazione compreso quello riveniente dalla percentuale delle quote versate dagli iscritti ed inviate trimestralmente da parte delle Segreterie Regionali.

Redige e propone annualmente all'assemblea per l'approvazione i bilanci, preventivo e consuntivo.

E' nominato a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, dalla Segreteria Nazionale

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

E' nominato, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, dal Congresso Nazionale.

E' costituito da n. 3 componenti effettivi e 1 supplente.

All'interno dei suoi componenti, entro sette giorni dalla nomina nel Congresso Nazionale, il Collegio elegge, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, il Presidente.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti esaminare, verificare ed approvare, per la propria competenza, i bilanci consuntivi annuali. Questi, corredati dai documenti giustificativi, devono

essere messi a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Dura in carica 4 anni ed i Componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri

E' nominato dal Congresso Nazionale.

E' unico ed ha carattere nazionale.

E' costituito da tre membri effettivi eletti dal Consiglio Nazionale.

All'interno dei suoi componenti, entro sette giorni dalla nomina nel Congresso Nazionale, il Collegio elegge, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, il Presidente.

Il Collegio dura in carica 4 anni ed i Componenti sono rieleggibili.

Costituiscono oggetto di sanzione disciplinare:

- a) fatti di indegnità morale, di violazione della deontologia professionale e di violazione delle norme statutarie;
- b) condotte incompatibili con le finalità della Associazione e con le direttive stabilite dagli Organi statutari.

Le sanzioni disciplinari applicabili, a seconda della gravità dei fatti addebitati, sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi e/o dalla carica ricoperta, da un minimo di mesi uno ad un massimo di anni due;
- c) l'espulsione.

Le sanzioni sono decise dal Collegio dei Probiviri, previa formale contestazione degli addebiti da parte del Segretario Provinciale e la concessione di un termine a difesa non inferiore a giorni venti.

Il Collegio decide senza particolari formalità di procedura sentito l'interessato, ove lo richieda.

Art. 6 Organi Direttivi Periferici

Gli Organi Direttivi Periferici si dividono in Regionali e Provinciali:

Sono Organi Direttivi Regionali:

L'Assemblea Regionale, la Segreteria Regionale, il Segretario Regionale, il Vicesegretario Regionale, il Tesoriere Regionale, il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale.

Assemblea Regionale

E' il massimo organo regionale deliberante.

E' convocata, nelle forme di legge, dal Segretario Regionale che ne stabilisce anche l'ordine del giorno dei lavori e la presiede.

La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data fissata.

E' regolarmente costituita con il 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto.

Si riunisce almeno una volta l'anno.

Approva i bilanci regionali preventivo e consuntivo.

Dibatte e stabilisce le linee politiche dell'Associazione su tutti i campi di attività e rappresentatività regionale.

È composta dalla Segreteria Regionale e dai Delegati Regionali eletti dall'Assemblea Provinciale nella misura di uno ogni 50 iscritti della provincia.

Delibera a maggioranza semplice della metà più uno dei votanti.

Dura in carica 4 anni e tutti i Componenti sono rieleggibili.

Elezioni:

Ogni 4 anni, al termine dell'Assemblea Regionale, si svolgeranno, a scrutinio segreto, le elezioni del Segretario Regionale, del Vicesegretario Regionale, del Tesoriere Regionale, dei Delegati Nazionali al Congresso Nazionale in misura di uno ogni 200 Iscritti per regione e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale.

Sono eletti i più suffragati e, a parità di voti, è titolo preferenziale la più lunga iscrizione ininterrotta al Sindacato e, in caso di ulteriore parità, l'età anagrafica maggiore.

Per l'espletamento delle attività elettorali, l'Assemblea Regionale elegge l'Ufficio Elettorale composto da 4 membri da affiancare al Segretario Regionale per dirigere le operazioni elettorali secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.

Le elezioni sono valide con un quorum del 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto.

Segreteria Regionale

È l'organo esecutivo regionale dell'Associazione.

E' composto dal Segretario Regionale, dal Vicesegretario Regionale, dal Tesoriere Regionale e dai Segretari Provinciali.

E' convocata e presieduta dal Segretario Regionale che ne dispone l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data fissata.

E' prevista, in casi particolari, la convocazione d'urgenza con preavviso di ventiquattro ore, anche attraverso e-mail, fax o fonogramma.

E' validamente costituita se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del Segretario.

Predisponde annualmente i bilanci, preventivo e consuntivo, da portare all'Assemblea Regionale per l'approvazione.

Dura in carica 4 anni e tutti i Componenti sono rieleggibili.

Segretario Regionale

Ha la rappresentanza legale e giuridica del Sindacato a livello regionale e partecipa per esso a tutte le riunioni e contrattazioni sindacali regionali.

È garante a livello regionale dell'applicazione dello Statuto.

E' nominato, a maggioranza semplice, nel corso dell'Assemblea Regionale elettiva.

Convoca e presiede l'Assemblea Regionale.

Partecipa d'ufficio all'Assemblea Nazionale ed al Congresso Nazionale.

Agisce come previsto all'art. 10

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Vicesegretario Regionale

Sostituisce nelle sue funzioni il Segretario Regionale in caso di impedimento.

E' nominato, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, dall'Assemblea Regionale

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Tesoriere Regionale

Il Tesoriere regionale è responsabile del patrimonio regionale dell'Associazione, riscuote la quota associativa degli iscritti, redige e propone annualmente per l'approvazione i bilanci, preventivo e consuntivo.

Dispone ogni trimestre l'invio delle quote percentuali spettanti alle Segreterie Nazionale e Provinciali.

E' nominato, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, dall'Assemblea Regionale

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

E' nominato, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, dall'Assemblea Regionale.

Il Collegio è costituito da n. 3 componenti effettivi e 1 supplente.

All'interno dei suoi componenti, entro sette giorni dalle elezioni, il Collegio elegge, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, il Presidente.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti esaminare, verificare ed approvare, per la propria competenza, i bilanci consuntivi annuali. Questi, corredati dai documenti giustificativi, devono essere messi a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Dura in carica 4 anni e tutti i Componenti uscenti sono rieleggibili.

Sono Organi Direttivi Provinciali:

L'Assemblea Provinciale, la Segreteria Provinciale, il Segretario Provinciale, il Vicesegretario Provinciale, il Tesoriere Provinciale, il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale.

Il Segretario di Presidio Ospedaliero.

Assemblea Provinciale

E' il massimo organo provinciale deliberante.

E' convocata e presieduta dal Segretario Provinciale che ne stabilisce anche l'ordine del giorno dei lavori.

Si riunisce almeno una volta l'anno.

La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data fissata.

E' regolarmente costituita con il 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto.

Approva i bilanci preventivi e consuntivi della provincia.

Dibatte e stabilisce le linee politiche dell'Associazione su tutti i campi di attività e rappresentatività provinciale.

È composta dalla Segreteria Provinciale e da tutti gli iscritti della provincia in regola con la quota associativa annuale.

Delibera a maggioranza semplice della metà più uno dei votanti.

Dura in carica 4 anni e tutti i Componenti sono rieleggibili.

Elezioni:

Ogni 4 anni, al termine dell'Assemblea Provinciale, si svolgeranno le elezioni:

del Segretario Provinciale, del Vicesegretario Provinciale, del Tesoriere Provinciale, dei Delegati Regionali eletti nel numero di uno ogni 50 iscritti per provincia, e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale.

Le elezioni sono a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto.

Sono eletti i più suffragati e, a parità di voti, è titolo preferenziale la più lunga iscrizione ininterrotta al Sindacato e, in caso di ulteriore parità, l'età anagrafica maggiore.

Le elezioni sono valide con un quorum del 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto.

Per l'espletamento delle attività elettorali, l'Assemblea Provinciale elegge l'Ufficio Elettorale composto da 4 membri da affiancare al Segretario Provinciale per dirigere le operazioni elettorali secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.

Segreteria Provinciale

È l'organo esecutivo provinciale dell' Associazione.

E' composto dal Segretario Provinciale, dal Vicesegretario Provinciale, dal Tesoriere Provinciale e dai Segretari delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri della provincia.

E' convocata e presieduta dal Segretario Provinciale che ne dispone l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data fissata.

E' prevista, in casi particolari, la convocazione d'urgenza con preavviso di ventiquattro ore, anche attraverso e-mail, fax o fonogramma.

E' validamente costituita se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del Segretario.

Predisporre annualmente i bilanci, preventivo e consuntivo, da portare all'Assemblea Provinciale per l'approvazione.

Dura in carica 4 anni e tutti i Componenti sono rieleggibili.

Segretario Provinciale

Ha la rappresentanza legale e giuridica del Sindacato a livello provinciale e partecipa per esso a tutte le riunioni e contrattazioni sindacali provinciali.

È garante a livello provinciale dell'applicazione dello Statuto.

E' nominato, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, nel corso dell'Assemblea Provinciale elettiva.

Convoca e presiede l'Assemblea Provinciale stabilendone l'ordine del giorno.

Partecipa d'ufficio all'Assemblea Nazionale ed al Congresso Nazionale.

Partecipa d'ufficio all'Assemblea Regionale come componente della Segreteria Regionale.

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Vicesegretario Provinciale

Sostituisce nelle sue funzioni il Segretario Provinciale in caso di impedimento.

E' nominato, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, dall'Assemblea Provinciale.

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Tesoriere Provinciale

Il Tesoriere Provinciale è responsabile del patrimonio provinciale dell'Associazione compreso quello riveniente dalla percentuale delle quote versate dagli iscritti della provincia ed inviate trimestralmente da parte della Segreteria Regionale.

Redige e propone annualmente all'assemblea per l'approvazione i bilanci, preventivo e consuntivo.

E' nominato, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, dall'Assemblea Provinciale.

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

E' nominato, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, dall'Assemblea Provinciale.

Il Collegio è costituito da n. 3 componenti effettivi e 1 supplente..

All'interno dei suoi componenti, entro sette giorni dalle elezioni, il Collegio elegge, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, il Presidente.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti esaminare, verificare ed approvare, per la propria competenza, i bilanci consuntivi annuali. Questi, corredati dai documenti giustificativi, devono essere messi a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Dura in carica 4 anni e tutti i Componenti sono rieleggibili.

Segretario di Presidio Ospedaliero

E' il rappresentante dell'Associazione nell'Ospedale.

E' eletto a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto dagli Iscritti del Presidio Ospedaliero in regola con il pagamento della quota associativa sindacale.

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Partecipa a tutte le riunioni della Segreteria Provinciale, ed a quelle del Presidio Ospedaliero per nome e per conto dell'Associazione. Svolge attività sindacale nel Presidio nell'interesse degli iscritti e genericamente di tutti i medici ospedalieri.

Per tutte le esigenze economiche di gestione provvede la Segreteria Provinciale

Elezioni nel Presidio Ospedaliero:

L'elezione è convocata dal Segretario di Presidio Ospedaliero dimissionario che la presiede assieme all' Ufficio Elettorale composto da due iscritti del Presidio Ospedaliero, in regola con il pagamento delle quote, e rappresentati dagli iscritti più giovane e più anziano presenti nel seggio al momento di inizio delle operazioni. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Tutti gli iscritti del Presidio Ospedaliero possono essere candidati.

Le elezioni sono valide con un quorum del 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto.

Art. 7 Modalità di Convocazione delle Assemblee Elettive.

Tutte le Assemblee elettive sono convocate, in via ordinaria, dai relativi Segretari (Nazionale, Regionale, Provinciale e di Presidio Ospedaliero) ed hanno luogo ogni 4 (quattro) anni nella sede e data da questi prescelte.

L'avviso di convocazione, spedito un mese prima, è corredato dell'ordine del giorno dei lavori previsto dal Segretario.

La convocazione straordinaria di ogni tipo di Assemblea può essere richiesta:

a) dalla metà più uno dei componenti di ogni Segreteria con diritto di voto, con mozione scritta e motivata, indirizzata al Segretario.

b) Per ogni struttura associativa di pertinenza, da almeno un quinto degli iscritti, in regola con le quote di adesione da almeno 3 (tre) mesi, i quali firmano la richiesta esclusivamente presso le Segreterie Regionali e delle province autonome, che sono garanti e responsabili dell'autenticità delle firme.

La richiesta scritta e motivata va inviata al Segretario di pertinenza che, verificatane la legittimità statutaria, dispone nelle forme previste la convocazione dell'Assemblea straordinaria stabilendone data e sede.

Il Segretario convoca, entro i successivi 30 (trenta) giorni l'Assemblea Straordinaria.

La sfiducia al Segretario da parte dell'Assemblea avviene ad opera del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Il Segretario dimissionario convocherà entro 30 giorni l'Assemblea Elettiva straordinaria per le nuove nomine.

Le elezioni si svolgono nel semestre antecedente la scadenza naturale quadriennale.

La data delle elezioni è scelta dalla Segreteria di competenza e si svolgeranno, per il Congresso Nazionale, in unica giornata prefestiva, di norma il sabato, con orario continuato dalle ore dodici alle ore venti e dopo l'eventuale relazione programmatica da parte dei candidati Segretari.

Le porte del Seggio elettorale saranno chiuse inderogabilmente alle ore venti. Tutte le persone presenti nel seggio saranno, comunque, ammesse a votare.

Lo scrutinio avverrà il giorno successivo, domenica, e gli eletti saranno proclamati dal Segretario competente immediatamente dopo lo scrutinio delle schede.

Per tutte le altre assemblee elettive l'orario sarà stabilito dalla segreteria competente in relazione al numero degli aventi diritto al voto.

Art. 8 Regolamento elettorale

Congresso Nazionale: Il giorno stabilito per le elezioni, in via preliminare, l'Assemblea Elettorale del Congresso nomina, a scrutinio segreto, i due componenti dell'Ufficio di Presidenza del Congresso che affiancheranno il Segretario Nazionale del Sindacato.

Congresso Nazionale e Assemblee elettive periferiche: Il giorno stabilito per le elezioni, in via preliminare e a scrutinio segreto, viene nominata la Commissione Elettorale con composizione già riportata per ciascuna Assemblea nei relativi paragrafi.

Per il Congresso Nazionale, all'Ufficio di Presidenza appena costituito andranno presentate le candidature per le varie cariche oggetto di votazione e cioè del Segretario Nazionale, dei 10 componenti la Segreteria Nazionale, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale e di quello dei Probiviri.

Ogni candidato a Segretario Nazionale può presentare una propria lista.

Le preferenze sono espresse con l'indicazione dei nomi e non con la lista.

Le schede scrutinate hanno valore qualunque sia il numero delle persone votate.

La scheda deve riportare chiaramente il nome del candidato Segretario prescelto assieme agli altri nomi.

Sono nulle le schede che riportano un numero eccedente di preferenze.

Le schede che presentano evidenti anomalie nell'espressione del voto o segni di riconoscibilità del votante, a giudizio insindacabile dell'Ufficio di Presidenza, saranno ritenute non valide.

I candidati a Segretario Nazionale avranno facoltà di svolgere una relazione programmatica.

Al termine di tutte le relazioni dei candidati alla carica di Segretario Nazionale, si svolgeranno le operazioni di voto iniziando da quella per il Segretario Nazionale ed a seguire quelle dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. Lo spoglio avverrà al termine di ogni singola votazione e dopo la proclamazione dei vincitori da parte dell'Ufficio di Presidenza.

In assenza di contestazioni scritte sul risultato elettorale inoltrate all'Ufficio di Presidenza, le schede saranno immediatamente distrutte a cura dello stesso Ufficio di Presidenza.

La stessa procedura elettorale e di distruzione delle schede sarà utilizzata in tutte le Assemblee periferiche ad opera dell'Ufficio Elettorale presieduto dal Segretario periferico.

Nell'Assemblea Regionale elettiva saranno eletti, come previsto, il segretario Regionale, il Vicesegretario Regionale, il Tesoriere Regionale, i Delegati Nazionali per il Congresso Nazionale in misura di uno ogni 200 Iscritti per regione e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale.

Nell'Assemblea Provinciale elettiva saranno eletti, come previsto, il Segretario Provinciale, il Vicesegretario Provinciale, il Tesoriere Provinciale, i Delegati Regionali eletti nel numero di uno ogni 50 iscritti per provincia, ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale.

Nell'Assemblea elettiva di Presidio Ospedaliero si provvederà alla elezione del Segretario di Presidio Ospedaliero.

Tutte le elezioni per le relative cariche avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice. Tutti gli iscritti al Sindacato possono essere candidati e votati, purché in regola con le quote associative dovute.

I verbali delle votazioni saranno redatti dagli Uffici Elettorali e firmati dal Segretario che li ha presieduti e dai componenti l'Ufficio Elettorale.

Gli neo eletti entrano in carica il giorno successivo la scadenza naturale dei mandati degli uscenti. Entro sette giorni gli uscenti dovranno trasferire tutti gli atti ed il materiale di loro competenza ai neo eletti.

Per ogni ambito di competenza, entro sette giorni dalle elezioni dovranno essere stabilite tutte le cariche con le modalità previste:

- I componenti della Segreteria Nazionale si riuniranno su convocazione del Segretario entro 7 giorni dalla proclamazione per la votazione delle cariche.
- I Collegi saranno convocati dall'eletto più anziano per l'elezione del Presidente entro 7 giorni.
- Le elezioni degli Organi Periferici dovranno precedere quella degli Organi Centrali secondo il seguente ordine, Aziendali, Provinciali, Regionali .

Art. 9 Eleggibilità, durata e decadenza dalle cariche

Le cariche hanno durata quadriennale e sono rinnovabili.

Sono eleggibili alle cariche tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote sindacali.

Gli iscritti che hanno cessato l'attività lavorativa mantengono la carica (eccetto quelle aziendali dalle quali decadono) fino alla scadenza naturale del mandato.

Sono cause di decadenza dall'Associazione la perdita dei requisiti previsti dallo Statuto ed il mancato pagamento della quota associativa.

Il rinnovo delle cariche deve avvenire nel semestre antecedente la scadenza naturale quadriennale.

Deve invece avvenire nei trenta giorni successivi per ogni altra causa di decadenza.

Art. 10 Commissariamento

Il Segretario Nazionale ha facoltà di conferire ad un iscritto, per motivi organizzativi, l'incarico di Commissario Straordinario deputato al governo ed alla rappresentanza delle Sezioni Provinciali o delle Federazioni Regionali nella fase di costituzione delle medesime e sino all'insediamento dei relativi Organi direttivi, eletti secondo quanto stabilito dal presente Statuto – Regolamento.

Il Segretario Nazionale, sentito il parere della Segreteria Nazionale, ha la facoltà di conferire ad un iscritto, qualora si verificassero in tutti gli Organismi del presente Statuto situazioni di mancato funzionamento degli Organi direttivi, di ripetute e gravi irregolarità o carenze nell'operato dei medesimi e di gravi violazioni di norme statutarie, l'incarico di Commissario straordinario dei suddetti Organismi, e di sospendere dalle funzioni i rispettivi vertici .

Il Segretario Regionale, di concerto con il Segretario Provinciale competente, ha facoltà di conferire ad un iscritto della Regione l'incarico di Commissario Straordinario deputato al governo ed alla rappresentanza delle Sezioni di Azienda, nella fase di costituzione delle medesime e sino all'insediamento dei relativi Organi direttivi, eletti secondo le norme del presente Statuto - Regolamento.

Art. 11 Patrimonio

Il patrimonio è costituito dalle quote mensili di iscrizione versate dagli iscritti e da tutti i beni mobili e immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Annualmente è redatto ed approvato entro il 30 aprile il consuntivo ed è approvato il bilancio preventivo secondo le disposizioni del Codice Civile.

La quota associativa è intrasmissibile.

La quota associativa è individuale e di regola deve essere versata all'Associazione dai singoli iscritti tramite delega rilasciata all'Ente di appartenenza ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti.

Le quote degli iscritti vengono rimosse dalle Federazioni Regionali in nome e per conto della Associazione.

La Tesoreria di ogni regione, al termine di ogni trimestre dell'anno solare, provvede ad inviare le percentuali di pertinenza delle quote mensili individuali alla Tesoreria Nazionale e, in base al numero di iscritti, alle Tesorerie Provinciali di competenza.

Per ogni iscritto la percentuale da trasmettere è del 20% della quota associativa mensile per la Tesoreria Nazionale e del 40% della quota per la tesoreria provinciale di appartenenza dell'iscritto.

In caso di ritardo ingiustificato superiore ad un mese, le quote dovute sono maggiorate di interessi convenzionali pari al "prime rate" in vigore al momento della scadenza del versamento.

Le modalità di riscossione e l'entità delle quote degli iscritti sono deliberate dalla Segreteria Nazionale.

Art. 12 Regolamenti

L'Assemblea Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, può adottare regolamenti per disciplinare il funzionamento degli organi o per disciplinare settori di attività.

Art. 13 Logo

Il Logo dell'Associazione è costituito dai seguenti elementi:

Un bisturi posto al centro di colore grigio sfumato

Un fonendoscopio che si avvita parzialmente intorno ad esso, di colore blu chiaro.

I due elementi, nel ricordare il Caduceo, rappresentano gli elementi attraverso il quale si espleta principalmente l'attività dei Medici Ospedalieri.

Il tutto è circondato dalla iscrizione, di colore nero, del nome dell'Associazione: *Universo Sanità* Sindacato Medici Ospedalieri.

Il Logo verrà riprodotto su quanto è distintivo dell'Associazione.

Art. 14 Modifiche statutarie

Eventuali proposte di modifica dello Statuto - Regolamento vanno formalizzate esclusivamente, con motivata relazione, al Segretario Nazionale da parte della metà più uno dei componenti l'Assemblea Nazionale.

Le proposte, previo esame in seno alla Segreteria Nazionale per eventuali osservazioni o suggerimenti, devono essere poste all'ordine del giorno di un'Assemblea Nazionale, appositamente convocata con preavviso di almeno un mese ed entro centottanta giorni dalla data di arrivo della richiesta stessa con le proposte al Segretario Nazionale.

La variazione dello Statuto deve essere approvata dalla metà più uno degli iscritti al Sindacato.

Art. 15 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto - Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Allegato

Costituzione ed Organizzazione iniziale delle Strutture.

- 1) La Creazione della Struttura Nazionale potrà avvenire con la federazione di due Segreterie Regionali. Fino ad allora è prevista l'assunzione dell'interim di Segretario Nazionale da parte del Segretario Regionale della Puglia. Per tutte le esigenze amministrativo-finanziarie in ambito nazionale, e fino alle elezioni per la creazione della Struttura Nazionale, provvederà la Segreteria Regionale della Puglia.
- 2) La Struttura Regionale viene creata con almeno due Segreterie Provinciali operative. Fino a tale evenienza le esigenze sindacali saranno svolte da un Commissario, così come previsto al punto 10 dello Statuto – Regolamento. E' fatta deroga al presente punto per la creazione del Sindacato ove, il Segretario Regionale della Puglia sarà eletto all'atto della Costituzione del Sindacato. Parimenti saranno designati il Vicesegretario Regionale, il Tesoriere Regionale, Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale, Il Collegio Dei Probiviri, a carattere nazionale.
- 3) La struttura Provinciale viene costituita a partire da un numero minimo di 30 Iscritti per provincia. E' fatta deroga al presente punto all'atto della creazione del Sindacato in quanto, ove possibile, i Segretari Provinciali ed i Segretari Aziendali saranno nominati all'atto della Costituzione del Sindacato. Per tutte le loro esigenze amministrativo-finanziarie e fino alle elezioni, provvederà la Segreteria Regionale della Puglia.
- 4) Per le esigenze amministrativo-finanziarie delle Strutture Periferiche di ogni regione, rette da Commissari Regionali, Provinciali e Aziendali nominati dal Segretario Nazionale e fino alla regolare costituzione della Struttura Nazionale o della Struttura Periferica, provvederà la Segreteria Regionale della Puglia. Tale intervento cesserà con la creazione della Struttura Nazionale che ne diventerà titolare per competenza o con la regolare istituzione delle Strutture Regionali e Provinciali.
- 5) La struttura Aziendale è costituita con qualunque numero di iscritti.
- 6) Le Cariche attribuite nell'Atto Costitutivo del Sindacato resteranno in vigore fino al 31/12/ 2016, salvo decadenza per dimissione, sfiducia o altro motivo di legge.
- 7) La quota associativa mensile è attualmente fissata in € 20,00 (venti/00). Le variazioni future della quota mensile saranno decise dalla Segreteria Nazionale o, in sua assenza, dalla Segreteria Regionale Puglia.
- 8) Per quanto non contemplato nel presente allegato, vale quanto previsto dallo Statuto – Regolamento e dalle norme di legge.